

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 50
a iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi
presentata in data 6 maggio 2021

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2019,
N. 38 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO”

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 38/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 (Disposizioni in materia di equo compenso), dopo le parole "partecipate dalla Regione" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti locali o altri enti, pubblici o privati, che esercitano funzioni conferite dalla Regione stessa".

Art. 2

(Inserimento degli articoli 2 bis e 2 ter nella l.r. 38/2019)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 38/2019 sono inseriti i seguenti:

"Art. 2 bis (Presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione per conto dei privati cittadini e delle imprese di un'istanza, comunque denominata, anche di natura autorizzatoria o concessoria, prevista da norme e da regolamenti regionali, provinciali, comunali, dev'essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera o dalle lettere di affidamento dell'incarico sottoscritte dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni.

2. La lettera di affidamento dell'incarico deve contenere i dati del Professionista, gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio, Posta Elettronica Certificata, gli estremi dell'Assicurazione professionale obbligatoria, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste ed il relativo compenso.

3. Il compenso di cui al comma 2 deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale da svolgere.

Art. 2 ter (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento conclusivo di un iter amministrativo iniziato con la presentazione di un'istanza di cui all'articolo 2 bis acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle opere, redatta nelle

forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del Committente, secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale e, sulla base di questi, dai competenti organi degli enti di cui all'articolo 2, pubblicati nei rispettivi siti web.

2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione competente ai sensi del comma 1.

3. Nel caso di prestazione a carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali di cui al comma 1 è comunque subordinato alla preventiva attestazione da parte dell'amministrazione competente in ordine all'idoneità del progetto o dell'elaborato tecnico comunque denominati, presentato per la conclusione dell'iter amministrativo.”.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.